




COMUNE DI SALAPARUTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani



<p>► Proposta n. _____ del _____ Settore</p> <p>► Allegati n. _____</p> <p>► Inserita al n. 66 del 21-12-2021 del registro generale delle proposte</p> <p>/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere di regolarità contabile tramite comunicazione interna</p> <p>/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere di competenza tramite comunicazione interna</p> <p>► Depositata presso l'Ufficio deliberazioni il _____</p>	ESECUTIVITA'
--	---------------------

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 59 del 28-12-2021

<i>Oggetto:</i>	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore 15:00 nella sede del palazzo municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **SALA SANDRA**

All'appello nominale, chiamato dal Segretario comunale, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Cinquemani Antonino	P		CAPO GIUSEPPE	P	
CRAPA GAETANO	P		BASCIO ELEONORA MARIA	P	
Crocchiolo Anna Maria	P		Vasile Rosalia Patrizia	A	
REGINA GIOVANNI	P		SAITTA MICHELE ANTONINO	A	
DI GIROLAMO LUIGI	P		BILA' SERENA MARIA	A	

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Presiede la seduta il Sig. Cinquemani Antonino in qualità di Presidente

Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell'art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig. Vincenzo Drago, in qualità di Sindaco.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Vengono nominati scrutatori:

CRAPA GAETANO

Crocchiolo Anna Maria

DI GIROLAMO LUIGI

<i>Oggetto:</i>	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020.
-----------------	---

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.12.2020, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

non esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

non ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Testo unico, come modificato dall’art. 1, comma 722, della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di costituire GAL – Gruppi di azione locale -, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i ”Gruppi di azione locale” nel settore della pesca, in attuazione dell’art. 61 del Regolamento 508/2014/UE, e dal 1° gennaio 2019 anche i “Gruppi di azione locale Leader”, in attuazione dell’art. 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 6 *bis*, dell’art. 26 del Testo unico, introdotto con l’art. 1, comma 724, della Legge di bilancio 2019, i suddetti Gal, di cui all’art. 4, comma 6, del T.U.S.P., sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall’art. 20 dello stesso Testo Unico;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa

pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica di cui all'**allegato A** alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata non risulta necessario alienare o dismettere alcuna partecipata;

RITENUTO di prescindere dal parere dell'Organo di Revisione Contabile in quanto non devono adottarsi azioni che impattano sull'organizzazione di servizi pubblici (art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del TUEL;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come risultante nella relazione tecnica di cui all'**allegato A** (allegato alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale);
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to *Neri Giuseppe*

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione,avente ad oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020.”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:

- 1) Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, li 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Neri Giuseppe

- 2) Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, li 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Amato Maria

***Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:
"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020".***

Per accordo unanime dei consiglieri la proposta di deliberazione viene data per letta.

Il PRESIDENTE legge il dispositivo dando atto che la proposta è completa dei pareri tecnico e contabile favorevoli e del parere favorevole del revisore dei conti.

Il Presidente dà atto che è stato predisposto un emendamento tecnico alla proposta.
Quindi apre la discussione.

Il consigliere CRAPA chiede dei chiarimenti in merito all'emendamento.

Il segretario evidenzia che l'emendamento tecnico è stato predisposto per inserire tra le partecipate dell'ente anche la società Asmel.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento tecnico.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento, si registra il seguente voto:

Presenti: n. 7 Consiglieri;
Votanti: 7;
Favorevoli: 7;
Contrari: 0,
Astenuiti: 0.

Il PRESIDENTE dichiara: *"il Consiglio HA APPROVATO ALL'UNANIMITA' l'emendamento"*.

Si passa alla votazione della proposta per come emendata.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento, si registra il seguente voto:

Presenti: n. 7 Consiglieri;
Votanti: 7;
Favorevoli: 7;
Contrari: 0,
Astenuiti: 0.

Il PRESIDENTE dichiara: *"il Consiglio HA APPROVATO ALL'UNANIMITA'"*.

Successivamente, il PRESIDENTE propone di votare l'immediata esecutività del provvedimento.

Il PRESIDENTE indice la votazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento, si registra il seguente voto unanime:

Presenti: n. 7 Consiglieri;

Votanti: 7;

Favorevoli: 7;

Contrari: 0,

Astenuti: 0.

Il PRESIDENTE dichiara: *“il Consiglio HA APPROVATO ALL'UNANIMITA' ”*.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to *Cinquemani Antonino*

Il Consigliere Anziano

F.to *CRAPA GAETANO*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Sala Sandra*

Pubblicato all'Albo pretorio on line dal **29-12-2021** al **13-01-2022**, al n. 945 di pubblicazione.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e successive modificazioni;

- Sarà affissa all' Albo Pretorio comunale il giorno 29-12-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Sandra Sala*

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione dell'art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive modificazioni

è DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-12-2021

A seguito si separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile.

Salaparuta 28-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv.Sandra Sala*